

## CONTRATTO di FORNITURA

tra

- "CENTRO REGIONALE ANTIDOPING A. BERTINARIA" (di seguito per brevità "CAD") con sede legale in Regione Gonzole 10/1 – 10043 Orbassano (TO), C.F. e P.IVA 08462090013, in persona del Legale Rappresentante Prof. Francesco Di Carlo, C.F. DCRFNC40T04B354U;

e

- "HAMILTON ITALIA S.R.L." (di seguito per brevità "HAMILTON") con sede legale in Agrate Brianza (MB), CAP 20864, Via Paracelso, 22 P.I.V.A.: 06397950962; in persona del Legale rappresentante, Dr. Guido MENEGHINI, C.F. MNGGDU66S08F205Y.

### PREMESSO CHE

Nell'intento di garantire la qualità della fornitura di un sistema robotico MICROLAB STARlet personalizzato in base alle esigenze del CAD, da installare presso il Centro Regionale Antidoping "Alessandro Bertinaria" in Orbassano (TO) – Regione Gonzole n. 10/1, si è svolta gara pubblica codice CIG 56376396DF.

### SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

#### Art. 1 PREMESSE.

In data 26/03/2014 il CAD ha provveduto ad inviare la comunicazione di aggiudicazione definitiva alla ditta HAMILTON per un importo complessivo di € 63.155,85 più IVA.

#### Art. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO DI FORNITURA.

Oggetto del presente contratto è la del sistema robotico MICROLAB STARlet personalizzato in base alle applicazioni da noi richieste, con le caratteristiche indicate in offerta

#### Art. 3 PREZZO E MODALITA' DI PAGAMENTO.

a) Il costo dello strumento è pari ad € 63.155,85 I.V.A. esclusa.



**Art. 6 CLAUSOLE RELATIVE ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI  
DI CUI ALLA LEGGE 13 AGOSTO 2010 N. 136.**

**Art. 6.1. Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.**

L'appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136 del 2010.

**Art. 6.2. Clausola risolutiva espressa.**

Qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane SpA, il presente contratto dovrà intendersi risolto di diritto ai sensi del comma 8 dell'art. 3 della L. n. 136 del 2010.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. n. 136 del 2010 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

**Art. 6.3. Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.**

La Stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi ed alle forniture di cui al comma 1 dell'art. 3 della L. n. 136 del 2010, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

**Art. 7 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il contratto potrà essere risolto di diritto dal CAD nei tempi e nei modi previsti dall' art 92 comma 3 Dlgs 159/2011 in caso di esito positivo dei controlli effettuati tramite la Prefettura e la Procura della Repubblica nei confronti della HAMILTON, nonché in caso di inadempienza della stessa in relazione agli obblighi dei medesimi.

**Art. 8 CAUZIONE DEFINITIVA**

La HAMILTON, entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto, deve costituire la cauzione definitiva (pari al 10%) ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006 a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali.

**Art. 9 TUTELA PER INADEMPIMENTO DI PARTE FORNITRICE.**

Il CAD si riserva sin da ora di agire giudizialmente per il risarcimento dei danni conseguenti:

- a) alla ritardata consegna;
- b) all'intervento di manutenzione e risoluzione dei problemi da parte della HAMILTON successivo alle 48 ore dalla segnalazione del problema o del guasto al numero 039-6893393.

**Art.10 GARANZIE E TRASPORTO.**

La HAMILTON, si impegna ad effettuare il trasporto secondo le prescrizioni di legge, nonché a fornire la merce in perfetto stato di conservazione.

**Art. 11 OBBLIGO DI RISERVATEZZA.**

Le parti si impegnano a trattare come confidenziali tutte le informazioni ricevute nel corso delle proprie attività e non divulgherà tali informazioni a terzi, né direttamente, né indirettamente. Il tutto nel rispetto di quanto previsto nel D. Lgs. 30 giugno 2003, n° 196 (Codice della Privacy) e s.m.i. e del documento programmatico sulla sicurezza in vigore presso il CAD.

**Art. 12 FORO COMPETENTE.**

Le parti convengono che in relazione a qualunque controversia nascente o derivante dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di TORINO.

Orbassano, li 05/05/2014

Centro Regionale Antidoping "A. Bertinaria"

Il Presidente

F.to in originale

HAMILTON ITALIA S.R.L.

Il Legale Rappresentante

F.to in originale